

ORIGINALE



COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA
Provincia di Verona

Spedita il **21 GEN. 2012** Prot. n. *524*

n. 41 Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Istituzione imposta di soggiorno (D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011) e approvazione regolamento.

L'anno **Duemilaundici** addi VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 20,30 nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge si è riunito in Seduta URGENTE Pubblica di PRIMA Convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

		Presente	Assente
1 -	FINOTTI GRAZIELLA SINDACO - PRESIDENTE	SI	
2 -	FINOTTI SIMONE CONSIGLIERE		SI
3 -	PERETTI MAURIZIO CONSIGLIERE	SI	
4 -	FINOTTI GIOVANNI CONSIGLIERE	SI	
5 -	BONETTI CORRADO CONSIGLIERE	SI	
6 -	RAMA MAURIZIO CONSIGLIERE	SI	
7 -	CAMPAGNARI ARMANDO CONSIGLIERE	SI	
8 -	PIPPA OLGA CONSIGLIERE	SI	
9 -	ZANETTI ALBERTO CONSIGLIERE	SI	
10 -	PERETTI ADRIANO CONSIGLIERE	SI	
11 -	CASTELLANI CIPRIANO CONSIGLIERE	SI	
12 -	SCHENA PIER - GIORGIO CONSIGLIERE	SI	
13 -	PEROTTI ANDREA CONSIGLIERE	SI	

È presente alla seduta senza diritto di voto l'assessore Campagnari Giuseppe.

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale - Costa Dr. Corrado.

Constatato legale il numero degli intervenuti la sig. ra Prof.ssa FINOTTI GRAZIELLA - SINDACO - assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa.

L'OGGETTO SOPRAINDICATO

Allegato al verbale di deliberazione di Giunta
Comunale del 22.12.2011 n. 41

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Costa dr. Corrado



COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Provincia di Verona

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto *Bonetti Corrado* – *Assessore al Bilancio* del Comune di San Zeno di Montagna, presenta la seguente proposta di deliberazione, da dichiararsi immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del Decreto Legislativo 267/2000, avente ad oggetto

Istituzione imposta di soggiorno (D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011) e approvazione regolamento.

L'ASSESSORE
F.to Bonetti Corrado

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

La sottoscritta *Luisa Girelli*, *Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria*, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, esprime, ai sensi dell'articolo 49, primo comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000,

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa.

San Zeno di Montagna, li 19.12.2011

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO- FINANZIARIA
F.to *Luisa Girelli*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La sottoscritta *Luisa Girelli*, *Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria*, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, esprime, ai sensi dell'articolo 49, primo comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000,

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della proposta stessa.

San Zeno di Montagna, li 19.12.2011

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO- FINANZIARIA
F.to *Luisa Girelli*

PARERE DI LEGITTIMITÀ'

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e conformità alle norme vigenti.

San Zeno di Montagna, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. *Corrado Costa*

IL CONSIGLIO COMUNALE

- PREMESSO** che l'articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.1001 dispone che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno e che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- CONSIDERATO** che il Comune di San Zeno di Montagna rientra tra gli enti che possono istituire l'imposta di soggiorno, ai sensi del citato decreto;
- RITENUTO** pertanto opportuno istituire l'imposta di soggiorno ed approvare il Regolamento comunale per l'applicazione della stessa, secondo le gradualità e nelle forme stabilite dallo stesso;
- RICHIAMATO** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche";
- VISTO** lo Statuto comunale;
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

DELIBERA

1. **DI ISTITUIRE** l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità e proporzione previsti dal relativo regolamento;
2. **DI APPROVARE** il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno allegato alla presente deliberazione.

Il Sindaco, nell'esporre la proposta di deliberazione, ribadisce fermamente che gli introiti derivanti dall'applicazione dell'imposta verranno utilizzati esclusivamente per finanziare interventi che riguardano il turismo, ivi compresi interventi di sostegno alle strutture ricettive e di manutenzione e fruizione dei beni ambientali e culturali. Afferma inoltre che sarà limitata al periodo 15 giugno - 15 settembre, che effettivamente corrisponde alla stagione turistica di San Zeno di Montagna. Riconosce che la nuova imposta può costituire un aggravio per i turisti, ma allo stesso tempo non può disconoscere che, considerato il momento di crisi che colpisce gli enti locali anche con i continui tagli dei contributi statali, per un comune turistico delle dimensioni di San Zeno di Montagna le nuove entrate rivestono un'estrema importanza, in quanto permettono di avere la disponibilità immediata di somme da destinare a migliorare i diversi servizi turistici e quindi rendere più piacevole il soggiorno dei turisti stessi. Informa che nella scorsa settimana si è tenuta una riunione con la partecipazione di amministratori e rappresentanti del settore turistico ricettivo, ove si è convenuto sull'utilità di istituire una apposita commissione, di cinque o sei componenti tra operatori turistici ed amministratori per esaminare nei dettagli i prezzi da applicare e per decidere come meglio adoperare i fondi incassati. Precisa al riguardo che ogni decisione sulla nomina dei componenti la commissione viene rinviata ad un successivo apposito provvedimento, non essendo disciplinata nel regolamento in discussione.

Il consigliere Perotti manifesta perplessità sull'applicazione dell'imposta nel comune di San Zeno, comune turistico che accoglie una clientela prevalentemente di persone anziane, che possono avere difficoltà ad affrontare una spesa ulteriore anche di un solo euro al dì. Inoltre, a suo parere, nel regolamento non viene bene indicato l'obbligo di utilizzare le somme incassate a soli fini turistici, in quanto sembra che vi sia anche la possibilità di considerare "turistico" il rifacimento di un marciapiede od altra opera pubblica.

L'assessore Bonetti manifesta il proprio disappunto verso gli albergatori che, forse anche per non essere coinvolti, hanno ritenuto di non partecipare alle recenti riunioni, ed in particolare a quella accennata dal Sindaco, nelle quali è stata affrontata e discussa l'applicazione dell'imposta e la destinazione delle somme che verranno introitate.

Il Sindaco afferma anche di avere partecipato ad un recente convegno promosso dai sindaci del Lago di Garda, ove sono state discusse ed approfondite le modalità dell'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Il consigliere Finotti Giovanni, nel prendere atto che diversi comuni della sponda veronese del lago, con poche eccezioni come Malcesine e Lazise, hanno deciso di applicarla, ritiene che introdurre a San Zeno una imposta di lieve entità come quella di soggiorno non tocca molto il turista, mentre potrebbe incidere direttamente sugli utili dell'albergatore, se i turisti rifiutassero di pagare. Comunque per il Comune è importante disporre di immediate risorse finanziarie da utilizzare "per la promozione del turismo nel nostro territorio"; quindi reputa necessaria ed importante l'istituzione della commissione composta dagli amministratori e dagli operatori turistici.

Il consigliere Castellani Cipriano non condivide che vengano differenziate le tariffe in base alla categoria degli alberghi e anche che si voglia limitare il periodo all'estate e non anche all'inverno. In merito alla commissione, dovendo stabilire delle regole, ritiene opportuno rinviare ogni discussione al momento di disciplinarla nel regolamento, documento che egli ritiene complicato nell'applicazione.

Il consigliere Peretti Adriano non condivide l'istituzione dell'imposta e, nel considerare la situazione economica che comporta l'applicazione ai cittadini di altre tasse locali, come l'Imu, propone di rinviare ogni decisione nell'attesa di valutare cosa accadrà durante il corrente anno in merito alla situazione generale del Paese.

Il consigliere Zanetti Alberto ritiene che la decisione di applicare l'imposta sia conforme a quella di tanti altri comuni del Lago, che non possono permettersi il lusso di non applicarla, in quanto trattasi di somme introitate direttamente dall'ente locale, che deve necessariamente utilizzarle per migliorare i servizi a favore del turista. Conclude affermando di essere favorevole all'istituzione dell'accennata commissione con la partecipazione delle categorie interessate, albergatori ed affittacamere, ma anche con la presenza dell'Amministrazione Comunale, la quale deciderà definitivamente come destinare i soldi.

Il Sindaco, accertato che nessun altro consigliere chiede la parola, pone in votazione la proposta di deliberazione agli atti, completa dei pareri di legge.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: **“Istituzione imposta di soggiorno (D.Lgs. n. 23 del 14/03/2001) e approvazione regolamento”**

Ritenuto che la proposta suddetta sia meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che per relazione si ritengono recepite nel presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del Decreto Legislativo n° 267/2000;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Presenti e votanti 12.

Con voti favorevoli 8, contrari 4 (Castellani Cipriano, Peretti Adriano, Schena Pier Giorgio e Perotti Andrea), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

PROVINCIA DI VERONA

***REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 22.12..2011

INDICE

Articolo 1	Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2	Istituzione dell'imposta.....	3
Articolo 3	Presupposto dell'imposta.....	3
Articolo 4	Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari.....	3
Articolo 5	Esenzioni	4
Articolo 6	Misura dell'imposta.....	4
Articolo 7	Obblighi di dichiarazione.....	5
Articolo 8	Versamenti.....	5
Articolo 9	Disposizioni in tema di accertamento.....	5
Articolo 10	Sanzioni.....	6
Articolo 11	Riscossione coattiva.....	6
Articolo 12	Rimborsi.....	6
Articolo 13	Pubblicazione.....	7
Articolo 14	Finalità dell'imposta.....	7
Articolo 15	Disposizioni transitorie e finali.....	7

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Visto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento sulla disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2.11.2011, il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di San Zeno di Montagna.
3. L'imposta di soggiorno si applica, per un periodo minimo dal 15 giugno al 15 settembre e per un periodo massimo che va dal 1° aprile al 31 ottobre.
4. L'imposta di soggiorno non sarà applicata qualora il relativo gettito non rimanesse interamente ai Comuni in forza di provvedimenti legislativi o amministrativi di Stato, Regioni o Province.

Articolo 3

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalla legge regionale in materia di turismo) situata nel territorio del Comune di San Zeno di Montagna.

Articolo 4

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di San Zeno di Montagna che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al 14° anno compreso;
 - b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
 - c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
 - d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
 - e) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo ;
 - f) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - g) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
 - h) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - i) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
 - j) i soggiornanti nei rifugi montani/alpini.

2. L'esenzione di cui ai punti b), e c) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

Articolo 6 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo, come dall'allegato A.

2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.

Articolo 7 Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di San Zeno di Montagna sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I relativi strumenti pubblicitari saranno predisposti a cura e a spese del Comune di San Zeno di Montagna in più lingue.

2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Settore Tributi del Comune di San Zeno di Montagna il numero delle presenze depurato delle eventuali esenzioni entro la prima settimana del mese successivo. La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo o alla casella di posta elettronica certificata del Comune di San Zeno di Montagna.

Articolo 8 Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di San Zeno di Montagna.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro sette giorni dalla dichiarazione di cui all'art. 7 punto 2 mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal Comune o con altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 9 Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazioni delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 10 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del

presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/ bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune di San Zeno di Montagna da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile del Settore Tributi.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.

Articolo 13

Pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data della sua esecutività.

Articolo 14

Finalità dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta deve essere finalizzato ad interventi turistici, attività di promozione, informazione, accoglienza, sicurezza, prevenzione, soccorso e manifestazioni turistiche.

2. Allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta e di finalizzare la sua destinazione, il Sindaco potrà istituire una Commissione paritetica e decentrata composta da due rappresentanti della Giunta e da un membro per ogni associazione di categorie interessate dall'imposta presenti sul territorio comunale. Tale commissione si dovrà riunire almeno due volte l'anno in occasione della programmazione della spesa e del resoconto economico.

Articolo 15 **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01.01.2012;
2. Per esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 7 e 8 del presente regolamento.
3. La giunta comunale definirà con proprio provvedimento ogni anno il periodo d'imposta compreso tra il periodo minimo e massimo previsto dall'articolo 2 comma 3 del presente regolamento e la misura dell'imposta nel rispetto degli importi minimi e massimi previsti dall'allegato "A" al presente regolamento;
4. Per quanto attiene al livello dell'imposta stabilito per la permanenza continuativa nelle strutture ricettive, la giunta comunale definirà con proprio provvedimento il periodo massimo d'imposta;
5. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'Ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296.

DETERMINAZIONE MISURA IMPOSTA SOGGIORNO ANNO 2012

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PESONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
CINQUE STELLE	Minimo € 1.00 Massimo € 2.00
QUATTRO STELLE	Minimo € 1.00 Massimo € 2.00
TRE STELLE	Minimo € 0.60 Massimo € 1.00
DUE STELLE	Minimo € 0.40 Massimo € 0.60
UNA STELLA	Minimo € 0.40 Massimo € 0.60

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE	IMPOSTA PER PESONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
ATTIVITÀ RICETTIVE IN ESERCIZI DI RISTORAZIONE	Minimo € 0.40 Massimo € 0.60
STRUTTURE RICETTIVE - RESIDENCE	Minimo € 0.40 Massimo € 0.60
UNITA' ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO	Minimo € 0.40 Massimo € 0.60
ATTIVITA' RECETTIVE A CONDUZIONE FAMILIARE – BED & BREAKFAST	Minimo € 0.40 Massimo € 0.60
ESERCIZI DI AFFITTACAMERE	Minimo € 0.40 Massimo € 0.60
CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA'	Minimo € 0.40 Massimo € 0.60
FORESTERIE PER TURISTI	Minimo € 0.40 Massimo € 0.60
CASE PER FERIE	Minimo € 0.40 Massimo € 0.60
ALTRE STRUTTURE RECETTIVE EXTRALBERGHIERE (ES. ATTIVITÀ RICETTIVE IN RESIDENCE RURALI, OSTELLI PER LA GIOVENTÙ, CENTRI SOGGIORNO STUDI, RESIDENZE D'EPOCA EXTRALBERGHIERE, ECC.)	Minimo € 0.40 Massimo € 0.60

STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO	IMPOSTA PER PESONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
VILLAGGI TURISTICI E CAMPEGGI – QUATTRO STELLE	Minimo € 0.60 Massimo € 0.80
VILLAGGI TURISTICI E CAMPEGGI – FINO A TRE STELLE COMPRESO	Minimo € 0.40 Massimo € 0.60

ATTIVITA' AGRITURISTICHE	IMPOSTA PER PESONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
ATTIVITÀ AGRITURISTICHE	Minimo € 0.40 Massimo € 0.60


COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA
Provincia di Verona

DELIBERAZIONE C. C. n. 41 del 22/12/2011

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Prof.ssa Graziella Finotti

Graziella Finotti



IL SEGRETARIO COMUNALE
Corrado Dr. Costa

Corrado Dr. Costa

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On line sul sito istituzionale www.comunesanzenodimontagna.it alla pagina Il Comune - Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che la stessa sarà trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

21 GEN. 2012

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Zanolli Elisa

Elisa Zanolli

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **31 GEN. 2012** ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs.vo n. 267/2000 essendo trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Zanolli Elisa

Elisa Zanolli

L
a
P
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
E' pre
Partec
Consta
presidi